



CONDIZIONI GENERALI PER LA VENDITA

Art. 1 Disposizioni generali

1.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano ai contratti di vendita che vengono stipulati nell'ambito del "Mercato telematico sperimentale internazionale per i prodotti agricoli e agroalimentari di BMTI S.c.p.A.", d'ora in avanti Mercato Internazionale.

1.2 La disciplina completa del rapporto contrattuale tra i soggetti che effettuano transazioni attraverso il Mercato Internazionale, è quella risultante da:

- a) le presenti Condizioni Generali;
- b) le Condizioni Specifiche previste per singola categoria di prodotto, di cui al successivo Art. 11;
- c) il Contratto concluso sul Mercato Internazionale; così come integrato da
- d) gli ulteriori termini contrattuali specificatamente pattuiti sul Mercato Internazionale, limitatamente alle materie indicate per singola categoria di prodotto nello stesso Mercato Internazionale.

In caso di contrasto tra d) e c), limitatamente alle materie indicate per singola categoria di prodotto nel Mercato Internazionale, d) prevale.

1.3 Per qualsiasi questione riguardante i contratti conclusi attraverso il Mercato Internazionale che non sia espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina del contratto come definita al precedente punto 1.2, come anche per l'interpretazione della stessa, si applicano i Principi UNIDROIT (2010)¹. Sono fatte salve le norme inderogabili di origine, nazionale, internazionale o sovranazionale, applicabili secondo le norme del diritto internazionale privato.

1.4 Qualsiasi riferimento ai termini di resa si intende fatto al rispettivo termine degli INCOTERMS® 2010 pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale².

1.5 Il passaggio di proprietà della merce segue il passaggio del rischio a rigore degli INCOTERMS® 2010.

¹ I Principi UNIDROIT (2010) sono stati definiti da INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW - Via Panisperna, 28 - 00184 Roma (Italia) - www.unidroit.org

² Camera di Commercio Internazionale - www.iccwbo.org. Sezione italiana della Camera di Commercio Internazionale - Via Barnaba Oriani, 34 - 00197 Roma (Italia) - www.cciitalia.org



16 I giorni festivi o non lavorativi che cadono entro un termine fissato dalle parti per il compimento di un atto, si computano nel termine. Tuttavia se l'ultimo giorno del termine è un giorno festivo o non lavorativo nella sede d'affari della parte che deve compiere l'atto, la scadenza è prorogata fino al primo giorno seguente non festivo. Il fuso orario di riferimento per il calcolo del tempo è quello UTC (Universal Time Coordinated).

17 Tutte le comunicazioni previste dai contratti conclusi attraverso il Mercato Internazionale dovranno essere effettuate per iscritto, anche tramite documento informatico trasmesso per posta elettronica o a mezzo di telefax.

18 Le Parti potranno decidere di concludere i contratti "salvo ispezione".

19 La merce deve essere rispondente alle normative vigenti nel Paese di destinazione della stessa, in relazione all'uso espressamente dichiarato nel contratto.

Art. 2 - Caratteristiche merceologiche dei prodotti

2.1 Nel contratto devono essere specificate le caratteristiche del prodotto oggetto di vendita, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle "Condizioni Specifiche di contratto" previste per singola categoria di prodotto, di cui al successivo Art. 11.

Art. 3 - Ispezione, campionamento, analisi

3.1 Ispezione: qualora le Parti abbiano convenuto di riconoscere al Compratore il diritto di ispezionare i prodotti prima della spedizione, le Parti dovranno anche stabilire le relative modalità.

3.2 Campionamento: qualora le Parti abbiano convenuto di prelevare dei campioni del prodotto oggetto di vendita per la successiva verifica delle caratteristiche, le Parti dovranno anche stabilire le relative modalità.

3.3 Analisi: qualora le Parti abbiano convenuto l'effettuazione di analisi per definire le caratteristiche dei prodotti oggetto di vendita, le Parti dovranno anche stabilire le relative modalità.

Art. 4 - Termini di consegna

4.1 Nel contratto devono essere specificati i termini di consegna della merce. Le parti concordano i termini di consegna della merce con riferimento alle regole degli INCOTERMS® 2010 pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale³.

4.2 La scelta della regola INCOTERM® 2010 da applicare al contratto deve essere sempre accompagnata dall'indicazione del luogo o del porto convenuto con la maggiore precisione possibile.

³ Camera di Commercio Internazionale - www.iccwbo.org . Sezione italiana della Camera di Commercio Internazionale - Via Barnaba Oriani, 34 - 00197 Roma (Italia) - www.cciitalia.org .



4.3 Le regole INCOTERMS® 2010, che sono classificate in due gruppi distinti, sono riportate di seguito:

a) Regole per qualunque modo di trasporto

EXW	Franco Fabbrica
FCA	Franco vettore
CPT	Trasporto pagato fino a
CIP	Trasporto e assicurazione pagati fino a
DAT	Reso al terminal
DAP	Reso al luogo di destinazione
DDP	Reso sdoganato

b) Regole per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

FAS	Franco lungo bordo
FOB	Franco a bordo
CFR	Costo e Nolo
CIF	Costo, assicurazione e nolo

La regola INCOTERMS® 2010 pattuita dalle Parti, costituirà parte integrante del contratto di vendita.

4.4 Le parti possono prevedere ulteriori specifiche relativamente ai termini di consegna della merce, in aggiunta a quanto previsto dalla regola INCOTERMS® 2010 prevista nel contratto.

Art. 5 – Tempi di consegna

5.1 I tempi di consegna della merce devono intendersi riferiti al luogo o al porto convenuto nel contratto e sono regolati come segue:

- per contratti stipulati alla condizione di consegna “pronta”, la merce deve essere messa a disposizione del compratore entro 7 (sette) giorni successivi alla data di efficacia del contratto;
- per contratti stipulati alla condizione di consegna “differita” in una o più epoche, la merce viene messa a disposizione del compratore entro 7 (sette) giorni successivi alla data pattuita per ogni singola consegna.

Il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 24 (ventiquattro) ore per il ritiro della merce, a partire dal momento della messa a disposizione della stessa.

Le parti possono concordare nel contratto tempi diversi di consegna.

5.2 Nel caso dei contratti a consegna differita, i periodi di consegna della merce si intendono come segue:

- per prima decade: il periodo del mese che va dal 1° al 10° giorno incluso;
- per seconda decade: il periodo del mese che va dall'11° al 20° giorno incluso;
- per terza decade: il periodo che va dal 21° all'ultimo giorno (incluso) del mese;
- per prima quindicina: il periodo del mese che va dal 1° al 15° giorno incluso;
- per seconda quindicina: il periodo che va dal 16° all'ultimo giorno (incluso) del mese;



- per mensile: il periodo che va dal 1° all'ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.

Art. 6 – Documenti

6.1 Salvo diverso accordo tra le parti, il Venditore deve fornire i documenti previsti dall'INCOTERMS® 2010 applicato, oltre agli altri previsti dal contratto.

Art. 7 – Prezzo e moneta

7.1 Il prezzo indicato nel contratto include qualsiasi costo posto a carico del Venditore dal contratto, ad eccezione dell'IVA e dei dazi doganali, se dovuti, che si vanno ad aggiungere al prezzo. In conseguenza, ove il Venditore debba sopportare eventuali costi che il contratto pone a carico del Compratore, tali somme non dovranno considerarsi incluse nel prezzo e dovranno essere rimborsate dal Compratore al Venditore.

7.2 Nel contratto il prezzo del prodotto è indicato in euro.

Art. 8 – Condizioni di pagamento

8.1 Il pagamento da parte dell'acquirente dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura. Le parti possono prevedere nel contratto termini di pagamento diversi, purché non violino le vigenti norme inderogabili di origine nazionale, internazionale o sovranazionale.

8.2 Il pagamento dell'intero prezzo dovrà essere effettuato sul conto corrente del Venditore tramite bonifico bancario e franco spese. Le parti possono prevedere nel contratto modalità diverse di pagamento, purché non violino le norme inderogabili di origine nazionale, internazionale o sovranazionale.

Art. 9 – Reclami

9.1 Di qualunque reclamo e/o contestazione che una parte intendesse sollevare all'altra parte, deve essere data comunicazione alla controparte in forma scritta, anche tramite documento informatico trasmesso per posta elettronica o a mezzo di telefax, entro e non oltre 2 (due) giorni dal verificarsi dell'evento o da quando se ne sia venuti a conoscenza. Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'indicazione specifica e dettagliata di quanto contestato. Le parti hanno la facoltà di definire termini diversi indicandoli nel contratto.

Art. 10 – Inadempimento

10.1 In caso di inadempimento totale o parziale delle obbligazioni contrattuali, incluse le ipotesi di inesatto adempimento o di ritardo, si applica quanto previsto dal "Capito 7 – Inadempimento" dei principi UNIDROIT (2010).

Art. 11 – Condizioni Specifiche di contratto

11.1 Le presenti Condizioni Generali sono integrate dalle Condizioni Specifiche, predisposte per categoria di prodotto.

11.2 Le Condizioni Specifiche possono prevedere una o più disposizioni in aggiunta o in deroga alle presenti Condizioni Generali.

11.3 Nel caso nelle Condizioni Specifiche siano state previste delle deroghe, le disposizioni contenute nelle stesse prevalgono su quelle delle Condizioni Generali.

Art. 12 – Ulteriori termini contrattuali e modifiche

12.1 Le parti possono prevedere nel contratto ulteriori termini contrattuali, limitatamente alle materie indicate per singola categoria di prodotto nel Mercato Internazionale.

12.2 Le parti convengono che qualsiasi modifica al contratto deve essere stipulata obbligatoriamente per iscritto.

Art. 13 - Durata del contratto

13.1 Il rapporto contrattuale ha inizio dal momento della sua efficacia e cessa quando le parti hanno adempiuto integralmente alle reciproche prestazioni da esso previste.

Art. 14 – Lingua del contratto

14.1 Salvo che al momento della definizione del contratto le parti non abbiano previsto diversamente, la versione prevalente del contratto è quella redatta in lingua italiana.

Art. 15 - Risoluzione delle controversie, clausola compromissoria e/o foro competente

15.1 Qualora le parti non abbiano direttamente raggiunto un accordo, le controversie nascenti dal contratto saranno devolute a un tentativo di mediazione presso un Organismo di mediazione indicato dalle parti all'atto della definizione del contratto. Qualora tale indicazione non fosse stata operata, il tentativo di mediazione sarà effettuato presso il Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano⁴ e risolto secondo il Regolamento dallo stesso adottato.

15.2 Nel caso di mancata riuscita del tentativo di mediazione, le controversie nascenti dal contratto saranno risolte, a scelta delle parti, mediante Arbitrato o davanti all'autorità giudiziaria nazionale.

15.3 Qualora le parti abbiano definito nel contratto di ricorrere in Arbitrato, al momento della definizione dello stesso dovranno indicare l'organismo e le modalità prescelte. Qualora tale indicazione non fosse stata operata, l'Arbitrato sarà effettuato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.

⁴ Camera Arbitrale di Milano - Via Meravigli 9/B - 20123 Milano (Italia) - www.camera-arbitrale.it



15.4 Qualora le parti abbiano convenuto di risolvere le controversie derivanti dal presente contratto davanti l'autorità giudiziaria, le parti potranno indicare l'autorità giudiziaria ed il foro competente. Qualora le parti non abbiano operato nessuna scelta, la risoluzione delle controversie sarà deferita all'autorità giudiziaria italiana, in particolare al Foro di Milano.

Art. 16 – Legge applicabile

16.1 Qualsiasi questione non coperta dalle disposizioni che regolano il contratto come definite al precedente Art. 1, sarà regolata dalla legge del Paese indicato espressamente nel contratto. Qualora le parti non abbiano operato nessuna scelta, si fa riferimento alla legge della Repubblica italiana.

*Il progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia nell'ambito del POR FESR 2007-2013
(in applicazione del Reg. CE 1083/2006 art. 69 e del Reg. CE 1828/2006)*

Il presente documento non può essere riprodotto, salvo autorizzazione espressa di BMTI S.c.p.A.